

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
DELLE POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE DELLA REGIONE
BASILICATA**

SIMOG n. 7367093

Allegato 6

SCHEMA DI CONTRATTO

Schema di Contratto

tra

Regione Basilicata - Dipartimento _____

e

Impresa individuale/Società/ il RTI/ il Consorzio/Rete/GEIE _____

Repertorio n. _____ del _____

per l'affidamento dei Servizi di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche installate presso gli uffici centrali e periferici della Regione Basilicata.

CIG: 7828404B56

CUP:

Il/la Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ () il ____/____/_____,
nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Amministrazione Digitale, il/la quale interviene al presente atto
in nome e per conto della Regione Basilicata, con sede in Potenza, Via Vincenzo Verrastro, 4, C.F.
80002950766, (d'ora innanzi denominata "**Amministrazione**"), per espressa previsione normativa

e

il/la Dott./Dott.ssa _____ nato/a a _____ il ____/____/_____, nella qualità
di titolare/legale rappresentante/procuratore di _____ con sede in _____—
C.F./P.IVA _____ (d'ora innanzi denominata "**Appaltatore**")

Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. del/...../..... è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell' articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei Servizi di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche della Regione Basilicata;



- con la Determinazione dirigenziale citata al punto che precede è stato approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (nel prosieguo anche "Capitolato") e lo Schema di contratto;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore del giorno/...../.....;
- la Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata con Determinazione dirigenziale n. del, ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione a favore di
- con Determinazione dirigenziale n. del l'Amministrazione ha provveduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto in questione a favore di, al prezzo complessivo di Euro, comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, come determinati dal D.U.V.R.I., pari a € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA a norma di legge e quindi a Euro
- *(per l'ipotesi in cui il contratto sia stipulato in assenza dell'informazione antimafia, nei casi in cui ciò sia consentito dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.) Il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, sussistendo i presupposti di legge in base ai quali è possibile procedere alla stipula anche in assenza della predetta informazione; l'Amministrazione recederà dal presente contratto qualora successivamente alla stipula dello stesso pervenga un'informazione antimafia interdittiva, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.*

Oppure

- *- È stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;*
- l'Appaltatore ha prodotto nei termini tutta la documentazione richiesta e la stessa risulta essere completa e regolare, depositata agli atti dell'Ufficio;
- l'Amministrazione ha accertato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, attestanti il possesso dei requisiti a carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli altri requisiti richiesti;
- *(solo in caso di esecuzione anticipata in via d'urgenza) in data _____ si è proceduto all'avvio anticipato in via d'urgenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;*

Tutto ciò premesso

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- a) dalle clausole in esso contenute, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore dei servizi oggetto del presente contratto relativamente all'erogazione dei servizi medesimi;
- b) dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, qui integralmente richiamato ed espressamente accettato dall'Appaltatore;
- c) dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica;
- d) dalla Garanzia per l'esecuzione del contratto;
- e) dal "Patto di integrità";
- f) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che saranno emanate, in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta, i Servizi di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro informatiche installate presso le sedi centrali e periferiche della Regione Basilicata, che si sostanzieranno nel fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, i servizi proposti nell'Offerta tecnica ed economica, parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 3 - Durata del contratto

L'appalto avrà la durata di **36 (trentasei) mesi (3 anni)** a decorrere dalla data di stipula del presente contratto o comunque dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ove quest'ultima si sia resa necessaria, nel rispetto delle condizioni a tal fine poste dalla normativa vigente.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione per effetto della sospensione del servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. o qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare l'espletamento dei servizi affidati entro la scadenza prevista per cause a lui non imputabili. In tale ultima ipotesi, il differimento del termine finale di esecuzione potrà essere concesso dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta da parte dell'Appaltatore, il quale dovrà rappresentare le cause che hanno determinato l'impossibilità di ultimare l'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa Amministrazione.

La durata del contratto, di cui al comma 1, può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ove sia stata indetta, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 4 – Importo del contratto

L'importo complessivo massimo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è stabilito in € _____ (Euro _____/_____), comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, come determinati dal D.U.V.R.I., pari a € 4.450,00 (Euro quattromilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA a norma di legge.

Tale importo s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'IVA.

Art. 5 - Garanzie di esecuzione del contratto

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore presta la garanzia definitiva mediante _____ del _____ rilasciata da _____, per l'importo di € _____, pari al _____% dell'importo d'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 6 - Condizioni di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà mensilmente ed in modo posticipato, previa emissione di regolare fattura e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali "Penali" comminate nel rispetto di quanto previsto all'art. 18 del presente contratto che saranno portate in defalco alla fattura emessa.

Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno essere redatte secondo le leggi vigenti e dovranno essere intestate all'Ufficio Amministrazione Digitale della Regione Basilicata (C.F. 80002950766) – Via Vincenzo Verrastro – 85100 – Potenza.

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà liquidato, a seguito della presentazione delle suddette fatture, nei termini di legge dalla data di ricezione delle fatture stesse risultante dal protocollo regionale. Nel caso in cui la fattura non risulti regolare l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile e utile, delle carenze riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto dei singoli pagamenti è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità amministrativa.

Art. 7 - Consuntivazione delle attività

Tutte le attività oggetto del presente contratto, svolte secondo quanto previsto nel Capitolato e nell'Offerta tecnica, saranno consuntivate sulla base delle risultanze dei Report di cui al punto 10. *LIVELLI DI SERVIZIO* del Capitolato Tecnico.

In accompagnamento alla reportistica prevista, l'Appaltatore dovrà produrre una relazione sintetica utile alla illustrazione a dimostrazione dell'attività svolta e nella quale evidenziare eventuali criticità.

Art. 8 - Pianificazione, tempistica e modalità di attuazione del servizio

Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali sono pianificate in accordo tra le parti in conformità con quanto stabilito nel Capitolato Speciale e nell'Offerta tecnica.

Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali dovranno essere realizzate dall'Appaltatore nel rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento del servizio previsti nel Capitolato, nell'Offerta tecnica, oltre che nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Amministrazione.

Art. 9 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., e dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari ad esso relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma precedente entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) se presente.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 – Subappalto

(Indicare, tra quelle di seguito elencate, la situazione che ricorre nella fattispecie concreta)

a) L'Appaltatore ha manifestato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'intenzione di subappaltare le parti del servizio ivi indicate, che si riportano di seguito:

b) L'Appaltatore non ha manifestato all'atto dell'offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto con conseguente divieto del successivo subappalto.

Nella situazione di cui alla precedente lettera a), l'affidamento in subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia.

Art. 11 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità previste all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Rimangono in vigore, anche nei confronti dei cessionari, gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. A tal proposito si precisa che i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG e il CUP, se previsto, e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato dell'Appaltatore medesimo. Si precisa, in particolare, che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari tra Amministrazione e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP, se previsto, di riferimento al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché gli stessi vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 12 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti o che dovessero essere emanate durante la durata del servizio e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione che ne costituisce parte integrante, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, sulla base di quanto disposto nel

medesimo, nella documentazione che ne costituisce parte integrante, e nelle successive prescrizioni dell'Amministrazione, le quali ultime sono ammesse in quanto dirette a garantire l'esatta esecuzione del contratto. E', altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata, approvato con D.G.R. n. 953/2014 e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Basilicata, che costituisce parte integrante del presente contratto, di cui l'Appaltatore, sottoscrivendo il medesimo contratto, dichiara di aver preso visione e di accettarne integralmente il contenuto. La realizzazione o il tentativo di realizzazione da parte dell'Appaltatore o di suoi dipendenti/collaboratori di violazioni al Codice di Comportamento precitato legittima l'Amministrazione a risolvere il contratto.

Art. 13 – Personale

L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio ed è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore, inoltre, deve rispettare, se tenuto, le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ove

presenti, impiegato nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore, ove presente, inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 14 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto, fatto salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 15 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi compresi i controlli resi necessari in ragione della provenienza delle risorse attraverso cui viene finanziato il contratto medesimo, nonché i controlli diretti a verificare la regolare posizione, contributiva e retributiva, delle persone che per conto dell'Appaltatore sono incaricate di svolgere il servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione trasmetterà all'Appaltatore ogni comunicazione ed osservazione relative all'esecuzione dell'appalto, nonché, in forma scritta, le eventuali contestazioni, ed i rilievi formulati in esito ai controlli effettuati, comunicando le eventuali prescrizioni cui l'Appaltatore dovrà attenersi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni ed ai rilievi avanzati.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, ove presenti, di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Qualora rilevi che i servizi non vengano eseguiti in modo soddisfacente e puntuale, l'Amministrazione potrà richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale impiegato dall'Appaltatore. L'Amministrazione, inoltre, potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei lavoratori che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tali casi l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei lavoratori segnalati entro il termine stabilito.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle prescrizioni dell'Amministrazione si applicano le disposizioni previste dal presente contratto, agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione.

Nell'esecuzione dei servizi del presente contratto l'Appaltatore non potrà ricevere ordini se non dalle persone designate dall'Amministrazione.

La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Appaltatore obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.

Art. 16 - Brevetti e diritti d'Autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 17 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere. Detti

diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, per conto proprio o per conto di terzi, se non previa espressa autorizzazione regionale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti sopraindicati, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.

Art. 18 – Penali

L'Amministrazione ha interesse all'esecuzione del servizio secondo i Livelli di Servizio (SLA) definiti nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e successivamente nell'Offerta Tecnica dell'Appaltatore e nelle successive comunicazioni che saranno trasmesse all'Appaltatore stesso.

Ai fini della sussistenza del ritardo e/o inadempimento e della conseguente applicazione delle penali, lo svolgimento del servizio è considerato non corrispondente a quanto convenuto o inadeguato allo scopo perseguito nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione che ne costituisce parte integrante, nonché dalle successive prescrizioni da parte dell'Amministrazione, che in ogni caso sono ammesse in quanto dirette a garantire l'esatta esecuzione del contratto.

Il mancato rispetto degli SLA definiti, comporterà l'applicazione delle penali previste. Gli importi delle penali saranno calcolati secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale.

Nei casi sopra richiamati l'Amministrazione valuta l'applicazione delle penali previa contestazione per iscritto dell'addebito all'Appaltatore e valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore.

Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione da parte dell'Amministrazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali previste.

La penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, comma 2, c.c.).

Resta inteso che le penali non saranno applicate nelle ipotesi di ritardo/inadempimento dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che abbia fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di escutere la garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o azione in giudizio, ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore, anche per distinti corrispettivi maturati.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1, c.c., salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso.

Art. 19 –Risoluzione per inadempimento – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 e ss. c.c.) e l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo precedente.

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore.

L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione del servizio, superiore a 15 giorni, produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell'Amministrazione e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b) arbitrario abbandono o sospensione, in tutto o in parte, non dipendente da cause di forza maggiore, del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatore;
- c) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: Garanzie di esecuzione del contratto, Obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito, Personale, Obblighi di riservatezza;
- d) violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale della Basilicata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 del presente contratto;
- e) frode dell'Appaltatore;
- f) negli altri casi di risoluzione di diritto previsti nel presente contratto e nella documentazione che ne costituisce parte integrante ovvero dalla normativa vigente;
- g) Mancata implementazione dell'infrastruttura tecnologica presso la propria sede operativa entro il termine di 30 (tenta) giorni;
- h) Inadeguatezza dei locali della sede operativa.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia esattamente alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all'esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.), fatta salva l'applicazione delle penali.

In caso di risoluzione per inadempimento, l'Amministrazione avrà la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione, in tutti i casi, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della garanzia definitiva, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni

effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti; ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R. o a mezzo PEC.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subito durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 20 – Servizi analoghi – Modifiche contrattuali – Diritto di recesso

L'Amministrazione, per ragioni di economicità ed efficienza, fermo restando la disponibilità del finanziamento regionale e l'effettivo stanziamento delle necessarie risorse, ove permanga la necessità di avvalersi dei servizi oggetto della procedura di gara di cui trattasi, in funzione della realizzazione degli obiettivi perseguiti attraverso gli stessi, si riserva la facoltà di procedere, entro il triennio successivo alla stipula del contratto dell'appalto iniziale, all'affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'Appaltatore, nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tali nuovi servizi saranno conformi al programma di base relativo all'affidamento iniziale, così come delineato nel Capitolato ed integrato nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'Appaltatore. La ripetizione di servizi analoghi potrà riguardare un periodo ulteriore non superiore a 36 mesi e l'importo complessivo massimo per l'espletamento di tali servizi sarà stimato sulla base dell'importo stabilito quale importo a base di gara per l'affidamento dei servizi iniziali, oltre IVA ai sensi di legge, rapportato alla durata effettiva della ripetizione dei servizi analoghi e, pertanto, fino ad un importo massimo non superiore al suddetto importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva di apportare al presente contratto e a quanto stabilito nella documentazione che ne costituisce parte integrante le variazioni che riterrà più opportune sulla base dei mutamenti che dovessero essersi prodotti nel quadro normativo ed economico-sociale di riferimento, purché dette variazioni non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del medesimo contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

È prevista, qualora dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione, la possibilità, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di richiedere all'Appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di modificare il contratto originario, senza una nuova procedura di affidamento, per la realizzazione di servizi supplementari, non inclusi nel contratto iniziale, che si rendano necessari, alle condizioni richieste all'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non previsto nel presente articolo, le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili con la natura del presente contratto.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tale caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

L'Amministrazione, inoltre, potrà recedere dal contratto negli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto di quanto eseguito.

L'Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria, fatte salve le disposizioni di cui al comma precedente.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

Art. 21 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Art. 22 - Condizioni tecniche ed operative

L'Appaltatore assicura di aver acquisito piena e completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed operative in cui dovrà procedere alla realizzazione dell'oggetto del contratto, e di accettarle senza riserva alcuna.

Qualora insorgano maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione, l'Appaltatore non potrà rivalersi in alcun modo sull'Amministrazione.

Art. 23 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l'Amministrazione ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 24 - Oneri a carico

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Tali oneri riguardano: l'imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione Regionale.

Art. 25 - Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in _____, CAP _____, in Via/Piazza _____, n. _____, tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

Art. 26 – Adeguamento dei prezzi

Il corrispettivo si intende immutabile per l'intera durata dell'appalto, non essendo ammessa alcuna revisione dei prezzi

Art. 27 – Adempimenti relativi alla Comunicazione, Informazione e Pubblicità

L'Appaltatore è informato che il progetto è finanziato con risorse a valere sui fondi Regionali.

L'Appaltatore è informato, inoltre, ed accetta che l'intervento sia pubblicato sui siti dedicati della Regione e dello Stato Italiano nell'elenco delle operazioni, ove sono riportate molteplici notizie, ivi eventualmente incluso il nome dell'Appaltatore.

Le comunicazioni e, in generale, ogni forma di divulgazione e informazione connessa ai servizi oggetto del presente contratto dovranno contenere l'indicazione del CUP, ove presente, del CIG, un riferimento alla fonte di finanziamento e ai servizi medesimi.

Art. 28- Controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, che non siano risolte in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 29 – Responsabile del Procedimento – Direttore dell'esecuzione del contratto

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è individuato quale **Responsabile del Procedimento** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il/la

È individuato quale Direttore dell'esecuzione del contratto il/la

Art. 30 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto Regolamento (UE) a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 31 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato, nell'Offerta tecnica ed economica, alle norme del Codice Civile e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

per l'Appaltatore

per l'Amministrazione

(Dott. _____)

(Dott. _____)

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di titolare/legale
rappresentante/procuratore di *(indicare l'Appaltatore)* _____
dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
documenti e atti ivi richiamati.

per l'Appaltatore

(Dott. _____)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiarano di approvare **specificamente** i seguenti articoli del contratto:

Art. 2 – Oggetto del contratto

Art. 4 – Importo del contratto

Art. 6 – Condizioni di pagamento

Art. 8 – Pianificazione, tempistica e modalità di attuazione del servizio

Art. 9 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10 – Subappalto

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Art. 12 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

Art. 13 – Personale



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE
E FINANZE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

[Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza](#)
[tel 0971 668335](#)
ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it
ufficio.amministrazione.digitale@cert.regionebasilicata.it

Art. 14 – Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Art. 18 – Penali

Art. 19 – Risoluzione per inadempimento – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

Art. 20 – Servizi analoghi – Modifiche contrattuali – Diritto di recesso

Art. 28 - Controversie - Foro competente

Art. 30 –Trattamento dei dati personali

per l'Appaltatore

(Dott. _____)

per l'Amministrazione

(Dott. _____)
